



# **DPR 462/01**

## **(verifiche impianti elettrici di messa a terra)**

*La nuova legislazione per l'esecuzione e le verifiche degli impianti elettrici  
(DPR 462/01)*

# Generalità D.P.R. 462/01

Il 23 gennaio 2002 è entrato in vigore il DPR n. 462 del 22 ottobre 2001, che regola il “Procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi”.

**Il nuovo regolamento, ha come obiettivo la semplificazione del procedimento amministrativo, che lo Stato ha messo in opera già da diverso tempo, con lo scopo di dare al datore di lavoro, tramite soggetti di natura privata, ma con incarico di pubbliche funzioni un migliore e più pronto servizio destinato principalmente a favorire come in questo caso la sicurezza sui luoghi di lavoro e quindi,**

**l'importante novità è ,che con il DPR 462/01 sono stati abilitati ad effettuare le verifiche periodiche anche gli Organismi di Ispezione privati, sebbene sotto il diretto controllo del Ministero delle Attività Produttive, ora Ministero dello Sviluppo Economico.**

Il DPR 462/01 abroga inoltre gli art. 2, 3 e 4 del D.M. 12/9/59 e quindi i relativi modelli A, B e C., semplificando l'omologazione dell'impianto, che è ora affidata all'installatore mediante il rilascio della dichiarazione di conformità. Tale omologazione è relativa solo agli impianti di messa terra e di protezione delle scariche atmosferiche ( ex modelli B e A), mentre per gli impianti in luoghi pericolosi ( ex modello C) questa resta di esclusiva competenza Asl.

Il D.P.R. 462/2001 è entrato in vigore il 23.01.02 ed è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 06 dell' 8 gennaio 2002.

# Soggetti interessati

Il DPR 462/01 prevede che i Datori di Lavoro hanno **l'obbligo di far eseguire le verifiche periodiche** degli impianti elettrici di messa a terra, o di protezione dalle scariche atmosferiche o di impianti elettrici in luoghi pericolosi.

Questa è una importante novità: contrariamente a quanto accadeva precedentemente (il datore di lavoro era di fatto a posto una volta effettuata la denuncia dell'impianto e la richiesta di omologazione, se le ASL non effettuavano le verifiche periodiche, al datore di lavoro non succedeva nulla), con l'entrata in vigore del DPR 462/01 invece, il datore di lavoro "... e' tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto, nonché a far sottoporre lo stesso a verifica periodica."

**In pratica la responsabilità della mancata verifica è TOTALMENTE a carico del datore di lavoro, con tutte le conseguenze che ne derivano.**

# Quando effettuare la verifica

Individuata la frequenza della verifica periodica, occorre stabilire la tempistica entro cui effettuarla. La data che rappresenta il punto cardine è la data di entrata in vigore del DPR 462/01 e cioè il 23 gennaio 2002.

Quindi per tutti gli impianti realizzati dopo tale data il datore di lavoro dovrà far effettuare la verifica periodica in dipendenza della data indicata sulla dichiarazione di conformità.

Per tutti quegli impianti realizzati prima dell'entrata in vigore del DPR 462/01 si dovrà prendere in considerazione o il verbale dell'ultima verifica effettuata dalle ASL o ISPESL competenti.

Se manca quest'ultima (caso in cui l'impianto, sia antecedente al 1990) si farà riferimento alla data di messa in servizio dell'impianto. La data che risulta sommando a tale data 2 o 5 anni è il termine ultimo entro cui dover fare effettuare la verifica periodica.

**Se tale termine è già scaduto, si dovrà richiedere immediatamente la verifica del proprio impianto ad un Organismo Abilitato o alle ASL/ARPA.**

Se l'impianto non è stato mai denunciato, si dovrà procedere alla denuncia dello stesso, inviando la dichiarazione di conformità all'ISPESL e all'ASL/ARPA.

Laddove è presente lo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) le due copie della dichiarazione di conformità andranno inviate allo stesso, con preghiera di inoltrare all'ISPESL e all'ASL.

In tal caso come detto sopra si dovrà far eseguire la verifica periodica dell'impianto di terra se, sommando 2 o 5 anni alla data della dichiarazione di conformità, tale data risulti già trascorsa.

Per tutti quegli impianti realizzati prima dell'entrata in vigore ex legge 46/90, mancando la dichiarazione di conformità la denuncia dovrà effettuarsi mediante atto notorio. In quest'ultimo caso si dovrà richiedere immediatamente la verifica periodica del proprio impianto.

# Schema riassuntivo

TIPO DI IMPIANTO	DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'	TEMPI PER FAR ESEGUIRE LA VERIFICA PERIODICA
Nuovi impianti (installati dopo il 23/01/2002)	Inviare dichiarazione di conformità a ISPESL e ASL/ARPA (*) (oppure al SUAP) entro 30 giorni dalla messa in esercizio dell'impianto soggetto al DPR 462/01	Far eseguire la verifica periodica entro cinque / due anni dalla data della messa in esercizio dell'impianto soggetto al DPR 462/01
Impianti realizzati dopo l'entrata in vigore della 46/90 e mai denunciati.		
Impianti privi di dichiarazione di Conformità perché realizzati prima dell'entrata in vigore della Legge 46/90.	Inviare dichiarazione di conformità di adeguamento o autocertificazione (DPR 392/94) a ISPESL e ASL/ARPA (oppure al SUAP)	
Impianti già denunciati all'ISPESL e mai omologati.	---	
Impianti già sottoposti ad omologazione o e/o a verifica.	---	Far eseguire la verifica periodica entro cinque/due anni dalla data dell'omologazione o dell'ultima verifica

(\*) L'omologazione per i soli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione è di competenza esclusiva dell' ASL-ARPA, che vi provvede dopo aver ricevuto la dichiarazione di conformità. In tal caso la dichiarazione di conformità sarà inviata solo all'ASL-ARPA e non anche all'ISPESL. Per tutti gli altri impianti l'omologazione è costituita dalla dichiarazione di conformità.

# Come comportarsi in caso di “subentro”

In caso di subentro, se l'impianto non ha subito alcuna modifica sostanziale dal punto di vista della sicurezza elettrica (es. ambienti ordinari che sono diventati “a maggior rischio elettrico” o “locali ad uso medico”), il nuovo datore di lavoro ha come unico obbligo quello di comunicare all'ISPESL e all'ASL/ARPA la variazione di ragione sociale.

Se il nuovo datore di lavoro, invece, introduce modifiche sostanziali all'impianto (es. cambio alimentazione da BT a MT, cambio di destinazione d'uso di un locale che comporta variazione del rischio elettrico, etc.), oltre alla variazione di ragione sociale deve comunicare all'ISPESL e all'ASL/ARPA la modifica effettuata.

In questo caso è necessario che il datore di lavoro si attivi anche per richiedere la verifica straordinaria prevista dal DPR 462/01 in caso di modifica sostanziale dell'impianto.

Se il vecchio datore di lavoro non aveva mai denunciato gli impianti, il nuovo proprietario se ne dovrà fare onere, con la relativa verifica periodica.

Se il nuovo datore di lavoro sostituisce completamente l'impianto, si ricade nel caso della denuncia di un nuovo impianto.

# Periodicità per l'effettuazione delle verifiche

Il datore di lavoro deve per legge:

- effettuare regolari manutenzioni degli impianti;
- far sottoporre gli stessi a verifiche periodiche, con la seguente frequenza:

## # ogni due anni

1. per gli impianti di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche installati in:
  - a) cantieri;
  - b) locali adibiti ad uso medico;
  - c) ambienti a maggior rischio in caso di incendio;
2. per gli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione.

# ogni cinque anni per tutti gli altri casi.

# D.Lgs. 81/08 art. 86

- 1. Ferme restando le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, in materia di verifiche periodiche, il datore di lavoro provvede affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente, per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.*
- 2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adottato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità ed i criteri per l'effettuazione delle verifiche e dei controlli di cui al comma 1.*
- 3. L'esito dei controlli di cui al comma 1 è verbalizzato e tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza.*

## **TITOLO III - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81**

### **CAPO IV - SANZIONI Pagina 61 di 166**

#### **Sanzioni Amministrative**

#### **Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente**

- Art. 86, co. 1 e 3: sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.800 [Art. 87, co. 4, lett. d)]*



## In proposito si forniscono le seguenti indicazioni:

per "**cantieri**" devono intendersi quelli definiti dall'art. 2, comma 1, lettera a) D.Lgs 81/08 Titolo IV e successive modifiche e integrazioni, e cioè sono considerati cantieri: "I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche, le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile. In tal senso si percepisce la temporaneità del cantiere e quindi solo difficilmente esso avrà vita maggiore a due anni.";

per "**locali ad uso medico**" devono intendersi quelli destinati a scopi diagnostici, terapeutici, chirurgici, di sorveglianza o riabilitazione dei pazienti (inclusi i trattamenti estetici), compresi gli ambulatori veterinari, e comunque quelli definiti dalla norma CEI 64-8/7, V ed. 2007;

per impianti "**negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio**" devono intendersi, in accordo con la norma CEI 64-8/7, gli impianti di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche installati "in ambienti che presentano, in caso di incendio, un rischio maggiore di quello che presentano gli ambienti ordinari". La Norma CEI 64-8/7 comprende tra gli impianti a "A maggior rischio in caso di incendio" anche quelle attività rientranti nell'attività di controllo da parte dei Vigili del Fuoco, che devono rilasciare il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) così come stabiliti dal DM 16/02/1982. Quindi in tutte le attività che hanno il CPI la periodicità è biennale.

per “**impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione**” si intendono tutti quei luoghi in cui è stata fatta una valutazione dei rischi da parte del Datore di Lavoro e risulta essere un luogo pericoloso.

L’individuazione di questi luoghi ha subito recentemente una modificazione con l’entrata in vigore del DPR. 233/03 del 10 settembre 2003, oggi integrato nel Testo Unico per la sicurezza D.Lgs 81/08. Antecedentemente a tale decreto, l’individuazione dei luoghi con pericolo di esplosione era effettuata da una classificazione convenzionale basata sulle tabelle A) e B) del DM 22/12/58.

Ora con il D. Lgs. 233/03 la procedura di determinazione delle zone segue la filosofia ex D. Lgs. 81/08 e cioè è lo stesso datore di lavoro ad effettuare una valutazione dei rischi relativi al pericolo di esplosione (o la fa effettuare da personale qualificato).

I mezzi tecnici di valutazione sono forniti dalle norme tecniche e precisamente dalla norma EN 60079-10 (CEI 31-30, CEI 31-35, ecc.) per le atmosfere esplosive in presenza di gas e la EN 50281-3 per le atmosfere esplosive in presenza di polveri combustibili.

# Verifiche straordinarie

Le verifiche straordinarie previste dal DPR 462/01 devono essere richieste dal datore di lavoro, agli Organismi Abilitati o alle ASL/ARPA nei seguenti casi:

- a) Esito negativo della verifica periodica;**
- b) Modifica sostanziale dell'impianto;**
- c) Richiesta del datore di lavoro.**